

ALLEGATO "B"  
ai n.ri 764/518

**STATUTO**  
**"CONFCOMMERCIO SICILIA"**

**Art. 1**

*Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza*

1. La Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle PMI di Sicilia, denominata anche "Confcommercio-Imprese per l'Italia Regione Sicilia", di seguito indicata per brevità "Confcommercio Sicilia" è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. "Confcommercio Sicilia" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando, unitamente alle Organizzazioni che la costituiscono, la Confederazione nel proprio territorio regionale.
3. "Confcommercio Sicilia", nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali riconosciute a livello regionale, costituisce il sistema confederale nelle materie di competenza della Regione Sicilia.
4. "Confcommercio Sicilia" è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
5. "Confcommercio Sicilia" adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

**Art. 2**

*Sede e durata*

"Confcommercio Sicilia" ha sede in Palermo ed ha durata illimitata.


**Art. 3**

*Principi e Valori Ispiratori*

"Confcommercio Sicilia" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non,

*Gal*



- nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
  - f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
  - g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo, nonché come criterio di azione nell'esercizio delle funzioni proprie, riconoscendo, promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle associazioni e dei privati;
  - h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
  - i) l'europesismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

#### **Art. 4**

##### *Scopi e Funzioni*

1. "Confcommercio Sicilia", svolge seguenti funzioni fondamentali:
  - a) promuovere i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
  - b) rappresentare sul proprio territorio regionale, nel rispetto dei principi e nelle forme di cui al precedente art. 1, il sistema confederale nelle materie di competenza regionale;
  - c) concorrere, nei modi e nelle forme ritenute più opportune, alla definizione delle politiche del sistema confederale in ambito regionale, promuovendole presso ogni istanza politica, istituzionale, economica, sociale operante in detto ambito;
  - d) tutelare e rappresentare a livello regionale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati e partecipanti alle Organizzazioni componenti, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "Confcommercio Sicilia" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle Organizzazioni componenti il sistema associativo regionale;
  - e) organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Organizzazioni componenti, in coerenza con le esigenze di queste ultime;
  - f) realizzare la formazione, la promozione e la divulgazione di attività culturali tendenti alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale dei territori rappresentati;
  - g) promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
  - h) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-regionali;


- i) promuovere, sostenere, coordinare ed armonizzare le attività sindacali delle articolazioni, territoriali e/o categoriali, presenti sul territorio regionale;
  - j) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza di "Confcommercio Sicilia" sia richiesta o ammessa;
  - k) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - l) coordina la propria attività per i problemi di ordine sociale con le rappresentanze dell'Enasco e con quelle degli altri enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ed operanti in ambito regionale;
  - m) svolgere attività di studio e di ricerca, nonché attività di promozione dell'immagine del sistema in ambito regionale;
  - n) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.
2. "Confcommercio Sicilia" può, mediante deliberazione assunta da ciascuno dei competenti Organi delle Organizzazioni territoriali componenti e ratificata dall'Assemblea regionale, svolgere ulteriori e specifiche funzioni, quali ad esempio:
- a) la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema interterritoriale, regionale od interregionale, anche attraverso l'attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa Unione Regionale e/o dagli altri livelli del sistema confederale;
  - b) la costituzione di enti, istituti e società, di qualsiasi forma giuridica, ovvero la partecipazione nei medesimi, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema confederale;
  - c) il sostegno, il coordinamento o l'esecuzione diretta di particolari o specifiche attività di propria competenza o di competenza di altri livelli del sistema in ambito regionale, ove ciò risulti utile e funzionale al perseguimento degli scopi del sistema stesso;
  - d) lo svolgimento di attività di ricerca, formazione professionale, promozione dell'immagine del sistema in ambito regionale o di qualunque altra attività che non sia in contrasto con gli scopi del sistema confederale, anche ai fini di generazione di economie di scala o di scopo tra i soggetti del sistema operanti a livello regionale.
3. A "Confcommercio Sicilia", inoltre, possono essere attribuite, da parte della Confederazione, previa deliberazione del Consiglio nazionale confederale, funzioni di coordinamento di specifici progetti e/o compiti di sviluppo associativo di interesse nazionale, da svolgere nei territori di competenza.

## Art. 5

### *Rapporti con la Confederazione*

1. "Confcommercio Sicilia":
- l) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;

*Gal*



- II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- IV) riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

## **Art. 6**

### *Organizzazioni componenti*

1. "Confcommercio Sicilia" è costituita dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"- Associazioni / Federazioni / Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale. Eventuale recesso o esclusione dalla Confederazione delle Organizzazioni componenti comporta l'automatica esclusione anche da "Confcommercio-Imprese per l'Italia Sicilia".
2. In base a specifici accordi, con le modalità stabilite dalla Giunta, possono altresì aderire a "Confcommercio Sicilia" i Sindacati di Settore e le Associazioni di Categoria costituiti ed effettivamente operanti a livello regionale e riconosciuti dalle Organizzazioni nazionali, Federazioni di Settore ed Associazioni di Categoria nazionali, socie di "Confcommercio-Imprese per l'Italia". Inoltre, ai fini del rafforzamento della rappresentanza unitaria di specifici comparti economici e per lo sviluppo di politiche generali di interesse di tali comparti, "Confcommercio Sicilia" può anche deliberare l'adesione di strutture associative di coordinamento tra i Sindacati di Settore e le Associazioni di Categoria costituiti ed operanti a livello regionale. Sulle domande di adesione a "Confcommercio Sicilia" delibera la stessa Giunta, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.
3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a "Confcommercio Sicilia" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio Sicilia", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
4. Ciascuna impresa, attività professionale o lavoratore autonomo acquista lo status di associato di "Confcommercio Sicilia" attraverso l'adesione ad una delle Organizzazioni di cui ai commi 1 e 2. Ogni impresa, attività professionale o lavoratore autonomo, che entra a far parte del sistema di "Confcommercio Sicilia" ai sensi del periodo precedente, è tenuta al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi.
5. Alle Organizzazioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto divieto di far parte contemporaneamente di altri sodalizi, costituiti per i medesimi o analoghi scopi, ne di


altri organismi che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli di "Confcommercio Sicilia".

## **Art. 7** *Finanziamento*

1. Il finanziamento di "Confcommercio Sicilia" è assicurato dalle Organizzazioni di cui all'art. 6 entro il 31/12 di ogni anno solare, secondo i criteri di determinazione, la misura e le modalità di riscossione dei contributi associativi approvati dall'Assemblea regionale, su proposta della Giunta. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Le Organizzazioni componenti che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Sicilia", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
2. Le Organizzazioni componenti che non avranno effettuato i versamenti dovuti saranno considerate morose e "Confcommercio Sicilia" avrà facoltà di procedere legalmente al recupero dei contributi non versati. "Confcommercio Sicilia" ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura delle Organizzazioni componenti nei suoi riguardi con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la Confederazione, nonché, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia", attivare azioni al fine di individuare l'attuazione delle soluzioni organizzative atte a garantire le migliori condizioni di funzionamento e sviluppo del sistema in ambito regionale, anche di carattere temporaneo o sperimentale.
3. Il finanziamento delle attività di "Confcommercio Sicilia" è assicurato altresì attraverso i contributi corrisposti dalle imprese associate aderenti alle Organizzazioni di cui all'art. 6, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi.

## **Art. 8** *Enti ed Organismi collegati diversi dalle società*

1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio Sicilia" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.
2. Con deliberazione della Giunta possono essere riconosciuti, come enti collegati, anche quelli ai quali "Confcommercio Sicilia" soltanto partecipi.
3. Con deliberazione della Giunta, gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive associative in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.
4. Gli enti collegati, diversi dalle società, devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti di "Confcommercio Sicilia" nei propri Organi associativi ed il coordinamento della propria attività con la stessa Unione regionale.
5. "50&Più Enasco", costituito dalla Confederazione e riconosciuto con Decreto Ministeriale 26 aprile 1967, è l'Ente collegato al sistema confederale di carattere tecnico del quale "Confcommercio Sicilia" si avvale per svolgere, nell'ambito del territorio provinciale, le funzioni di servizio, di consulenza, di assistenza e di tutela di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.



#### **Art. 9**

##### *Gruppo Giovani Imprenditori*

1. In seno a "Confcommercio Sicilia", può costituirsi il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta di "Confcommercio Sicilia", conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Sicilia", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi regionali.

#### **Art. 10**

##### *Gruppo Terziario Donna*

1. In seno a "Confcommercio Sicilia", può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.
2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dalla Giunta di "Confcommercio Sicilia", conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.
3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di "Confcommercio Sicilia", di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi regionali.

#### **Art. 11**

##### *"Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unione Interregionale*

1. "Confcommercio Sicilia", sulla base di adeguate motivazioni di ordine economico ed organizzativo, attraverso deliberazione della Giunta, e previa condivisa deliberazione dei competenti Organi delle altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali interessate, può promuovere assieme ad altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali confinanti, previo preventivo parere positivo in tal senso formulato dalla Confederazione, la costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unione Interregionale che, equiparata alle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, il territorio formato dalla propria regione e dalle altre regioni interessate.
2. La costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unione Interregionale, definita mediante deliberazione del Consiglio Nazionale confederale, esclude la presenza di altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali nel medesimo territorio.

3. L'adesione o la costituzione da parte di "Confcommercio Sicilia" di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unione Interregionale che individui, come proprio ambito di azione univoca ed unitaria, anche il territorio formato dalla propria regione, è deliberata dall'Assemblea in convocazione straordinaria, previo parere positivo vincolante della Giunta.

#### **Art. 12**


##### *Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale*

1. Il Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale è l'istituto creato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ed alimentato attraverso una quota delle entrate contributive della Confederazione, determinata annualmente in sede di Conto preventivo dell'anno successivo, al fine di contribuire, anche con finalità perequative, allo sviluppo delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali ed al loro miglior funzionamento.
2. Il Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale può finanziare progetti mirati ed articolati di sviluppo di "Confcommercio Sicilia", che siano stati formalmente deliberati dalla Giunta di "Confcommercio Sicilia" e dai competenti organi associativi delle Associazioni / Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali costituenti. Gli interventi del suddetto Fondo sono determinati dalla Giunta Nazionale confederale, sulla base di apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale confederale, il quale prevede la nomina di una Commissione Tecnica con funzioni istruttorie, anche sotto il profilo finanziario.

#### **Art. 13**

##### *Composizione Organi Associativi*

1. I componenti elettivi degli Organi con funzioni di governo, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Sicilia" sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo regionale, nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società aderenti, purché non promosse, costituite o partecipate da "Confcommercio Sicilia", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative deliberate, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio Sicilia". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Sicilia" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "Confcommercio Sicilia" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "Confcommercio Sicilia" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 14**

##### *Incompatibilità*

1. Presso "Confcommercio Sicilia" la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici, nonché quella di Direttore regionale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
3. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a "Confcommercio Sicilia".

#### **Art. 15**

##### *Durata*

1. Presso "Confcommercio Sicilia" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### **Art. 16**

##### *Rieleggibilità del Presidente*

1. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente Statuto.
2. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi



nell'organo statutariamente competente. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.


## **Art. 17** *Organi*

1. Gli Organi di "Confcommercio Sicilia" sono:
  - l'Assemblea;
  - il Presidente;
  - la Giunta;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri.
2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

## **Art. 18**

### *Assemblea: composizione, convocazione e svolgimento*

1. L'Assemblea di "Confcommercio Sicilia" è composta:
  - a) dai Presidenti pro-tempore delle Associazioni/Federazioni/Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali costituenti l'Unione Regionale - in quanto in regola con il pagamento dei contributi associativi di cui al precedente art. 7;
  - b) da un ulteriore numero di trenta (30) rappresentanti, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 1, del presente Statuto, attribuiti alle diverse Associazioni / Federazioni/Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali costituenti l'Unione Regionale, purché in regola con il pagamento dei contributi associativi dell'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea, di cui al precedente art. 7, proporzionalmente al numero di voti riconosciuti alle rispettive associazioni nell'ultima Assemblea nazionale confederale. Tali componenti sono designati da ciascuna associazione interessata, salvo perdita dei requisiti che ne hanno permesso la nomina. Il numero dei membri attribuito a ciascuna associazione costituente non può, comunque, superare il 30% del numero totale di componenti di cui alla presente lettera b);  
Partecipano con voto consultivo:
    - 1) i Presidenti pro-tempore dei Sindacati di Settore, delle Associazioni di Categoria, e delle strutture associative di coordinamento aderenti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del presente Statuto - in quanto in regola con il pagamento dei contributi associativi dell'anno precedente di cui al precedente art. 7;
    - 2) i Presidenti regionali del Gruppo Giovani Imprenditori e Terziario Donna, ove costituiti;
    - 3) il rappresentante regionale di "50&Più" Associazione.



2. Il componente di cui alla lettera a) del precedente comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, presso l'Organizzazione di provenienza, la carica in virtù della quale fa parte dell'Assemblea, è sostituito da colui che sia stato eletto a tale carica.
3. Il componente, tra quelli di cui alla lettera b) del precedente comma 1, che, in corso di esercizio, cessa di ricoprire, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, presso l'Organizzazione di provenienza, la carica in virtù della quale fa parte dell'Assemblea, è sostituito dalla medesima Associazione costituente interessata, con i requisiti previsti alla suddetta lettera b) del comma 1.
4. Ciascun componente può rappresentare altri due (2) componenti, purché munito di rispettive deleghe scritte. Possono assistere alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, oltre ai componenti degli altri Organi associativi previsti dal presente Statuto, i Direttori dei diversi livelli del sistema associativo regionale.
5. Ogni Assemblea è preceduta dalla verifica dei poteri spettanti a ciascun partecipante alla stessa e si considera valida, in prima convocazione, ove siano presenti la metà più uno dei rispettivi componenti; in seconda convocazione - da effettuarsi almeno un'ora dopo - qualunque sia il numero dei componenti intervenuti.
6. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione.
7. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno entro il 30 giugno e il 30 novembre, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno:
  - da componenti della Giunta che rappresentino la maggioranza di voti espressi all'interno dello stesso Organo collegiale;
  - da un terzo delle Associazioni /Federazioni/ Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali costituenti ed in regola con le contribuzioni a "Confcommercio Sicilia", che rappresentino non meno di un quarto dei voti assembleari.
8. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini sopraindicati, oppure entro quindici giorni dalla ricezione della relativa richiesta, vi provvede d'ufficio il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, inviata almeno otto giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con telegramma, o a mezzo fax, o con altro mezzo idoneo da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
9. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa e nel caso dell'Assemblea elettiva tre (3) scrutatori. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori. Il Presidente di "Confcommercio Sicilia" ha tuttavia la facoltà di farsi assistere da un notaio, in veste di segretario dell'Assemblea. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Unione Interregionale di diretto interesse, e di scioglimento di "Confcommercio Sicilia".

**Art. 19**  
*Assemblea: competenze*

1. L'Assemblea di "Confcommercio Sicilia" è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
  - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale a livello regionale;
  - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore regionale attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
  - c) approva, entro il 30 novembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" – e la delibera della Giunta che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi, anche integrativi, a carico delle Associazioni / Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali costituenti, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
  - d) elegge, a scrutinio segreto:
    - il Presidente, tra i propri componenti;
    - il Vice Presidente Vicario, tra i propri componenti;
    - il Collegio dei Revisori dei Conti;
    - il Collegio dei Probiviri;
  - f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie o adozione di un nuovo Statuto, sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Unione Interregionale di diretto interesse e sullo scioglimento di "Confcommercio Sicilia", ai sensi degli artt. 11, comma 3, 20, commi 3, 4 e 5, e 31 del presente Statuto.
4. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "Confcommercio Sicilia" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi regionali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

**Art. 20**  
*Assemblea: voti maggioranza*

1. Ogni componente l'Assemblea dispone di un voto. Per le votazioni viene seguito il metodo stabilito preliminarmente dal Presidente, salvo che un quinto dei rappresentanti presenti richieda che si adotti un metodo diverso, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. È consentito anche ad un solo socio chiedere che si proceda alla votazione segreta.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità di voti la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, la proposta messa ai voti si intenderà respinta. Ove si verificasse parità di voti in esito alla votazione a scrutinio segreto per l'elezione ad una carica sociale, la votazione sarà ripetuta e, in ipotesi di riconfermata parità, si procederà adottando il criterio di anzianità anagrafica dei candidati.



3. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
4. Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza che rappresenti il 70% dei voti complessivi. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.
5. Per lo scioglimento di "Confcommercio Sicilia" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
6. Un numero non inferiore al 20% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 50% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

## Art. 21

### *Giunta: composizione, convocazione e svolgimento*

1. La Giunta è composta da:
  - a) il Presidente di "Confcommercio Sicilia";
  - b) il Vice Presidente Vicario;
  - c) dai Presidenti pro-tempore delle Associazioni / Federazioni / Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali costituenti - in quanto in regola con il pagamento dei contributi dell'anno precedente conformemente al disposto del precedente art. 7 -, i quali possono farsi rappresentare da un membro supplente da essi designato in via permanente, dandone comunicazione scritta al Presidente regionale;
  - d) fino a tre (3) membri cooptati dalla Giunta, tra associati alle Organizzazioni componenti individuati per particolari e rilevanti esperienze e competenze.Partecipano inoltre alla Giunta, con voto consultivo, il Direttore regionale ed i Direttori delle Associazioni /Federazioni/ Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali costituenti.
2. La Giunta è presieduta dal Presidente di "Confcommercio Sicilia" o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario.
3. Ad ogni componente della Giunta di cui al comma 1, lettere a), b), d), spetta un voto. Ciascun componente di cui alla lettera c) del medesimo comma, ha diritto, in Giunta, ad un voto base e ad un ulteriore numero di voti, proporzionalmente attribuiti a ciascuna Associazione Territoriale in ragione dei contributi dovuti e corrisposti a "Confcommercio Sicilia" per l'esercizio precedente la data di convocazione della riunione. Il numero dei voti attribuito a ciascun componente di cui al comma 1, lettera c), non può, comunque, superare il 30% del totale dei voti rappresentati in Giunta.
4. Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno 1/3 dei voti totali espressi all'interno dello stesso Organo collegiale. In caso di parità di voti prevale la parte che raccoglie quello del Presidente. Qualora la parità si verifichi in esito ad una votazione per l'elezione ad una carica, lo scrutinio viene ripetuto ad oltranza. Non sono ammesse,

deleghe di voto. Di ogni Giunta dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore regionale.


5. La Giunta è convocata dal Presidente almeno ogni 2 mesi e comunque quando lo stesso Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno metà dei propri componenti o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione avviene a mezzo raccomandata o con strumenti aventi data certa, contenente data, ora e luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero di componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvede entro i successivi dieci giorni il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei voti rappresentati al proprio interno, l'intera Giunta decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, o da chi ne fa le veci, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

## Art. 22

### *Giunta: competenze*

La Giunta:

- a) attua gli indirizzi di politica regionale e generale fissati dall'Assemblea e delibera in ogni altra materia che non sia riservata alla competenza di altri Organi di "Confcommercio Sicilia", adottando ogni provvedimento relativo;
- b) assiste il Presidente di "Confcommercio Sicilia" nell'espletamento delle proprie funzioni;
- c) delibera sulle eventuali domande di adesione a "Confcommercio Sicilia" di cui all'art. 6, comma 2, del presente Statuto;
- d) procede alle designazioni o nomine dei rappresentanti di "Confcommercio Sicilia" presso enti diversi dalle società, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- e) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore regionale;
- f) predispone ogni anno, secondo gli schemi predisposti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. La Giunta, nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- g) su proposta del Presidente, può cooptare fino a 3 membri, di cui all'art. 21, comma 1, lettera f) del presente Statuto;
- h) esercita, in caso di particolare necessità ed urgenza, i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica di quest'ultima che andrà a tale scopo convocata entro trenta giorni;
- i) può istituire nel suo seno Commissioni Consultive, al fine di favorire lo studio e l'elaborazione di programmi, generali o settoriali, attinenti materie di competenza della Regione, determinandone la composizione, il funzionamento e le competenze;
- j) su proposta del Presidente, può procedere alla nomina di eventuali consulenti e di collaboratori con incarichi specifici;



- k) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione del patrimonio immobiliare e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- l) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia" - Associazione Interregionale di interesse, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del presente Statuto;
- m) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di sviluppo regionale, che prevedano il proprio diretto coinvolgimento e quello delle Associazioni /Federazioni/ Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali costituenti, per l'elargizione da parte del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale di contributi per la loro realizzazione, ai sensi del vigente Statuto confederale;
- n) può approvare un Regolamento elettorale, contenente le norme e le procedure per il rinnovo degli Organi elettivi regionali, e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto;
- o) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- p) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte della Giunta, secondo modalità da essa stessa stabilite;
- q) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

### **Art. 23** *Presidente*

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e statutaria, ad ogni effetto, di "Confcommercio Sicilia": ne ha la firma, che può delegare al Vice Presidente Vicario.
2. Il Presidente di "Confcommercio Sicilia" convoca l'Assemblea, ed è di diritto Presidente della Giunta.
3. Il Presidente vigila e sovrintende all'andamento di "Confcommercio Sicilia" e provvede all'esecuzione dei deliberati degli Organi collegiali della medesima. In particolare:
  - a) ha la gestione ordinaria di "Confcommercio Sicilia" e può delegare a Dirigenti o funzionari della stessa, con propria apposita delibera, il compimento di singoli atti o categorie di atti;
  - b) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone alla Giunta la nomina del Direttore regionale;
  - c) propone alla Giunta la revoca del Direttore Regionale;
  - d) su proposta del Direttore regionale, adotta i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
  - e) partecipa alla Conferenza delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali istituita dalla Confederazione, presieduta dal Presidente Nazionale e composta dai Presidenti delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, al fine di armonizzare le iniziative regionali con la politica della Confederazione sul piano nazionale ed assicurare uniformità d'indirizzo nelle materie di competenza delle Organizzazioni Regionali, come previsto all'art. 11, comma 11, dello Statuto confederale;
  - f) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "Confcommercio Sicilia", nominando avvocati e procuratori alle liti;

- g) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "Confcommercio Sicilia", salvo successiva ratifica da parte della Giunta;
  - h) ha facoltà di riscuotere e quietanzare;
  - i) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.
4. Fuori dal caso previsto all'art. 20, comma 6, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, ovvero, in mancanza, il Vice Presidente più anziano, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo di tutti gli Organi associativi, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

#### **Art. 24**

##### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di "Confcommercio Sicilia" è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo regionale. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

#### **Art. 25**

##### *Collegio dei Probiviri*

1. Il sistema di garanzia statutario di "Confcommercio Sicilia" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri costituito presso "Confcommercio Sicilia":
  - a) delibera sulle controversie tra i soci di "Confcommercio Sicilia" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui



- ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a "Confcommercio Sicilia", nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri regionale, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dalla Giunta;
- b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "Confcommercio Sicilia".
8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

**Art. 26**  
*Arbitrato*

1. Le controversie tra soci e "Confcommercio Sicilia" sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l'esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Palermo Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Palermo
2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Palermo
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

**Art. 27**  
*Direttore regionale*

1. Il Direttore regionale di "Confcommercio Sicilia" è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dalla Giunta.
2. Il Direttore regionale:
  - a) sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
  - b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
  - c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell'attuazione delle linee di politica sindacale e generale di "Confcommercio Sicilia";
  - d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
  - e) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "Confcommercio Sicilia", assicurando il loro buon funzionamento;
  - f) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "Confcommercio Sicilia";



- g) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
  - h) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente;
  - i) coordina il Comitato di cui all'art. 28 del presente Statuto;
  - j) può partecipare, senza diritto di voto, alla Conferenza delle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, istituita dalla Confederazione.
3. L'incarico di Direttore regionale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

#### **Art. 28**

##### *Comitato dei Direttori*

1. E' istituito il Comitato dei Direttori, composto dal Direttore regionale e dai Direttori delle Associazioni/Federazioni/Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali costituenti e dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti ed effettivamente operanti a livello regionale di cui all'art. 6, comma 2, del presente Statuto.
2. Il Comitato dei Direttori assicura il coordinamento tecnico-esecutivo dell'attività delle Associazioni/Federazioni/Unioni Territoriali e/o Pluriterritoriali costituenti e dei Sindacati di Settore e delle Associazioni di Categoria costituiti ed effettivamente operanti a livello regionale di cui all'art. 6, comma 2, del presente Statuto. Si riunisce, inoltre, per lo studio ed il parere tecnico su problemi per i quali ciò sia richiesto da parte di uno degli Organi di "Confcommercio Sicilia".
3. Il Direttore regionale convoca il Comitato, ne coordina i lavori e ne riferisce agli Organi di "Confcommercio Sicilia".

#### **Art. 29**


##### *Fondo comune*

1. Il Fondo comune di "Confcommercio Sicilia" è costituito da:
  - a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
  - a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
  - b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
  - c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale, istituito ai sensi dell'art. 11, comma 12, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;

*Gianni Piana*

17/18

*Gar*



- d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
  - e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
  - f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
  - g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
  - h) ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
2. "Confcommercio Sicilia" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
  3. E' fatto divieto a "Confcommercio Sicilia" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
  4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

#### **Art. 30**

##### *Esercizio finanziario*

L'esercizio finanziario di "Confcommercio Sicilia" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 31**

##### *Scioglimento*

In caso di scioglimento di "Confcommercio Sicilia", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 32**

##### *Rinvio*

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.  
Palermo 17 gennaio 2025